



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di San Colombano

Belmonte (TO)

**Oggetto: Relazioni sui rendiconti degli anni 2018 e 2019 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di San Colombano Belmonte - Integrazione istruttoria**

Tenuto conto di quanto rappresentato con la nota del 18 marzo 2021 in risposta alla nota istruttoria n. 739 del 10 febbraio 2021, al fine di disporre di un'adeguata ricostruzione dei fatti contabili sulla cui base poter valutare i rendiconti degli anni 2018 e 2019, si rende necessario chiedere i seguenti chiarimenti, riguardanti la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Si premette che l'Ente ha, tra l'altro, precisato che, per la determinazione del FCDE, è stato utilizzato il metodo ordinario di calcolo sia per il 2018 che per il 2019 ed ha allegato i relativi prospetti di calcolo.

Al di là dell'errata contabilizzazione di alcuni residui attivi riguardanti rimborsi da ricevere altri Enti pubblici di cui si prende atto, si rende necessario avere maggiori elementi di dettaglio in ordine alle modalità di compilazione dei menzionati prospetti di calcolo, sulla base dei quali è stata determinata l'entità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione degli anni 2018 e 2019.

In argomento, si ritiene utile richiamare preliminarmente quanto previsto dei principi contabili in ordine alla determinazione del fondo da accantonare nel rendiconto utilizzando il metodo di calcolo ordinario.

In particolare, l'esempio n. 5 riportato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, dopo aver indicato le modalità di determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che "[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

*risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".*

A tal fine, in sintesi, viene indicato di provvedere:

- a determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, **la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;**
- **ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.**

Lo stesso principio prevede inoltre che “[s]e il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità”.

In sostanza, in sede di rendiconto “l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio”.

Ciò posto, dall'esame dei prospetti inviati dall'Ente relativi al calcolo del FCDE per gli anni 2018 e 2019, a factor comune, sembrerebbe che:

- dal tenore letterale dell'intestazione delle colonne (accertato/riscosso), il calcolo della capacità di riscossione media sia stato effettuato in conto competenza e non in conto residui.

Sul punto si rammenta che, secondo il richiamato principio contabile, il calcolo della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi deve essere effettuato per la determinazione del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione (e non anche per il FCDE da accantonare nel rendiconto);

- non siano state accantonate risorse per alcune voci per le quali risultano comunque dei residui:
  - per l'anno 2018: I.U.C. per euro 4.525,64; TASI recupero anni pregressi per euro 5.337,29; I.M.U. recupero imposta anni pregressi per euro 14.491,23; tributo TEFA per euro 7.556,33;



CORTE DEI CONTI

- per l'anno 2019: I.U.C. per euro 13.540,37; TASI recupero anni pregressi per euro 2.390,88; tributo TEFA per euro 7.553,40.

Per alcune di tali voci è valorizzata con un "si" la colonna intestata "cassa" di cui non si comprende il significato, fermo restando che, se si trattasse di entrate accertate per cassa, non si giustificerebbe la presenza di residui;

- la percentuale applicata ai residui non sembra essere il complemento a cento della percentuale di riscossione. Anche in questo caso, se la colonna intestata "% Inc./Acc." riporta la media della capacità di riscossione (come sembra), tale percentuale risulta direttamente applicata all'ammontare dei residui.

Per altro verso, si evidenzia che con la nota del 18 marzo 2021 non è stata fornita risposta alla richiesta di indicare le iniziative assunte per migliorare la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie.

Ciò posto, si invita l'Ente a:

- chiarire se il calcolo della media quinquennale di riscossione è stato effettuato sulla capacità di riscossione in conto competenza o in conto residui;
- nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente utilizzata la capacità di riscossione in conto competenza, fornire il prospetto di calcolo con i dati della capacità di riscossione in conto residui da rappresentare secondo il segnalato principio contabile;
- fornire dimostrazione della corretta applicazione del complemento a cento della percentuale di riscossione;
- indicare le ragioni per cui non sono state accantonate risorse con riguardo ad entrate che presentano comunque dei residui;
- specificare le iniziative assunte per migliorare la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie.

Si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro dieci giorni dalla ricezione della presente nota, compatibilmente con la necessità di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio -> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore  
Dott. Marco Mormando  
*firmato digitalmente*



CORTE DEI CONTI